



Comune di Mesocco

Cantone dei Grigioni

**ORDINANZA PER IL
PRELEVAMENTO DELLE TASSE DI
ALLACCIAMENTO E DELLE TASSE
ANNUALI PER L'UTILIZZAZIONE
DELLA CANALIZZAZIONE E DEGLI
IMPIANTI DI DEPURAZIONE**

Indice

I.	CONSIDERAZIONI GENERALI	3
	<i>Art. 1 Contributi dei proprietari.....</i>	<i>3</i>
II.	TASSE DI ALLACCIAMENTO.....	3
	<i>Art. 2 Obbligatorietà</i>	<i>3</i>
	<i>Art. 3 Soggetto fiscale</i>	<i>3</i>
	<i>Art. 4 Applicazione della tassa.....</i>	<i>3</i>
	<i>Art. 5 Aliquota.....</i>	<i>3</i>
	<i>Art. 5 bis Tassa di risanamento dell'IDA di San Bernardino</i>	<i>4</i>
	<i>Art. 6 Termini di pagamento</i>	<i>4</i>
III.	CONTRIBUTI IN BASE ALLA SUPERFICIE	4
	<i>Art. 7 Obbligo fiscale</i>	<i>4</i>
	<i>Art. 8 Soggetto fiscale</i>	<i>5</i>
	<i>Art. 9 Calcolo</i>	<i>5</i>
	<i>Art. 10 Termine di pagamento.....</i>	<i>5</i>
IV.	TASSA D'ESERCIZIO.....	5
	<i>Art. 11 Obbligo fiscale</i>	<i>5</i>
	<i>Art. 12 Soggetto fiscale</i>	<i>5</i>
	<i>Art. 13 Calcolo.....</i>	<i>5</i>
V.	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	6
	<i>Art. 14 Contributi speciali.....</i>	<i>6</i>
	<i>Art. 14 bis Disposizione speciale per la percezione della tassa di risanamento IDA di San Bernardino inerente costruzioni e impianti per cui è stata corrisposta una tassa di allacciamento IDA in base alla legislazione in vigore dal 7 maggio 1998</i>	<i>6</i>
	<i>Art. 15 Diritto legale d'ipoteca.....</i>	<i>6</i>
	<i>Art. 16 Procedura di tassazione e rimedi legali.....</i>	<i>6</i>
	<i>Art. 17 Entrata in vigore</i>	<i>6</i>

I. Considerazioni generali

Art. 1 Contributi dei proprietari

In applicazione all'art. 37 del regolamento sulle fognature, per il finanziamento delle canalizzazioni e degli impianti comunali e corporativi il Comune preleva:

- a) una tassa di allacciamento unica alla canalizzazione comunale
- b) una tassa di allacciamento unica agli impianti per la depurazione delle acque
- c) un contributo unico in base alla superficie edificabile
- d) delle tasse d'esercizio annuali
- e) una tassa supplementare per il risanamento completo dell'IDA a San Bernardino

II. Tasse di allacciamento

Art. 2 Obbligatorietà

A norma della legislazione federale e cantonale tutte le costruzioni e gli impianti devono essere allacciati alla rete delle canalizzazioni in conformità al regolamento per le canalizzazioni del comune di Mesocco e alla presente ordinanza. L'obbligo di allacciamento esiste dal momento della messa in funzione della canalizzazione pubblica più vicina al fondo. Non sono obbligati all'allacciamento: costruzioni quali stalle, porcili, pollai, ripostigli, garages, ecc. se a se stanti e se non allacciati ad una rete comunale o privata dell'acqua potabile o se non producono acque di scarico inquinate.

Il Municipio decide su deroga dopo aver sentito l'Ufficio cantonale dell'ambiente.

Art. 3 Soggetto fiscale

La tassa è di regola emessa per ogni singola costruzione o impianto allacciabile ed è pagata dal proprietario. Per particelle con diritto di superficie, dal superficiario. Per la proprietà per piani dalla comunione dei comproprietari.

Art. 4 Applicazione della tassa

La tassa viene prelevata nei seguenti casi:

- a) nuovi edifici ed edifici esistenti non ancora allacciati che soggiacciono all'obbligo di allacciamento; in caso di aumento del valore a nuovo del fabbricato dovuto a ristrutturazioni verrà prelevata la differenza delle tasse di allacciamento sulla base dell'incremento del valore di stima, sempre che questi superi i fr. 50'000.-.
- b) Nel caso di ricostruzione totale o parziale di un fabbricato diroccato sul vecchio sedime si terrà conto della ipotetica tassa di allacciamento calcolata sul valore a nuovo dell'edificio preesistente, il tutto in base all'ultima stima ufficiale disponibile.

Art. 5 Aliquota

- a) La tassa di allacciamento alla rete comunale della canalizzazione corrisponde al 2 % del Valore a nuovo relativo alla stima ufficiale cantonale, minimo fr. 2'000.-
- b) La tassa d'allacciamento all'impianto per la depurazione delle acque di San Bernardino corrisponde all'1,75 % del Valore a nuovo relativo alla stima ufficiale cantonale, minimo fr. 1'750.-

- c) La tassa di allacciamento agli impianti di depurazione di Lostallo e Deira corrisponde all'1.75 % del valore a nuovo relativo alla stima ufficiale cantonale, minimo fr. 1'750.-

Art. 5 bis Tassa di risanamento dell'IDA di San Bernardino

Per il rifacimento completo dell'impianto di depurazione delle acque a San Bernardino viene percepita una tassa di allacciamento supplementare in aggiunta a quanto già corrisposto pari allo 0.5% del valore a nuovo dei fabbricati dato dalle stime ufficiali. Tale tassa viene prelevata a carico dei soggetti fiscali previsti dall'art. 3 del presente regolamento per ogni costruzione (ai sensi dell'art. 2) ubicata nella frazione di San Bernardino allacciata alla canalizzazione comunale o che soggiace all'obbligo di allacciamento.

Art. 6 Termini di pagamento

Nel caso di edifici esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, di regola l'importo va pagato in quattro rate annuali; la prima rata è esigibile entro tre mesi dall'allacciamento all'impianto di depurazione. In caso di pagamento di tutto l'importo alla scadenza della prima rata, sarà concesso uno sconto dell'8%.

In caso di oneri eccessivi, dietro pagamento di un interesse pari all'1% in più del tasso ipotecario variabile della Banca Cantonale Grigione del momento, il Municipio può concedere una dilazione di pagamento fino a due anni.

Nel caso di costruzioni nuove o di ristrutturazioni di edifici esistenti non ancora allacciati al momento del conferimento della licenza edilizia sarà prelevata una tassa provvisoria, calcolata in base al presunto costo della costruzione. La tassa definitiva sarà emanata non appena passata in giudicato la stima ufficiale. Sia la tassa provvisoria, sia la tassa definitiva devono essere pagate entro tre mesi.

La tassa di risanamento dell'IDA di San Bernardino va di regola corrisposta in due rate annuali; la prima rata è esigibile entro tre mesi dalla decisione di tassazione, la seconda dopo quindici mesi. In caso di pagamento di tutto l'importo alla scadenza della prima rata, sarà concesso uno sconto del 3%. In caso di oneri eccessivi vale quanto previsto al cpv. 2.

III. Contributi in base alla superficie

Art. 7 Obbligo fiscale

Con l'entrata in vigore del presente regolamento tutti i fondi non ancora edificati nella zona di Mesocco e Pian San Giacomo, situati in una zona edificabile, su cui è possibile costruire senza l'obbligo di esecuzione di un piano di quartiere o di un piano generale delle strutture, o con costruzioni per le quali non è dovuta la tassa di allacciamento alla canalizzazione comunale o agli impianti di depurazione, sono tenuti al versamento di un contributo in base alla superficie. Il contributo diventerà esigibile quando la rispettiva zona sarà considerata allacciata agli impianti comunali. L'importo versato a tale titolo verrà dedotto da quanto dovrà essere corrisposto quale tassa di allacciamento al momento dell'edificazione del fondo.

Sono considerati fondi ai sensi del presente articolo anche le particelle sopredificate non sfruttate completamente. Soggiacciono quindi al contributo di superficie anche i mappali edificati per i quali è dovuta una tassa di allacciamento per la superficie superiore a quella considerata esente secondo il seguente parametro: per ogni fr. 100'000.- di valore a nuovo, m² 150. In questi casi la tassa viene però percepita solo se la superficie rimanente supera i m² 400.

Art. 8 Soggetto fiscale

Il contributo in base alla superficie è dovuto dal proprietario del fondo. Per particelle con diritto di superficie, dal superficiario. Per le proprietà per piani, il contributo è dovuto dalla comunione dei comproprietari.

Art. 9 Calcolo

Il contributo in base alla superficie è di fr. 3.- per ogni m² di superficie di terreno.

Art. 10 Termine di pagamento

L'importo va pagato in due rate annuali. In caso di pagamento di tutto l'importo alla scadenza della prima rata, sarà concesso uno sconto sull'intero importo del 3%.

In caso di oneri eccessivi, dietro pagamento di un interesse pari all'1% in più del tasso ipotecario variabile della Banca Cantonale Grigione del momento, il Municipio può concedere una dilazione di pagamento fino a due anni.

IV. Tassa d'esercizio

Art. 11 Obbligo fiscale

Tutte le costruzioni allacciate contribuiscono annualmente con una tassa che serve a coprire le spese normali d'esercizio e la manutenzione degli impianti e canalizzazioni e per la costituzione di un fondo di riserva per il rinnovo degli impianti.

Art. 12 Soggetto fiscale

Il contributo è dovuto dal proprietario del fondo. Per particelle con diritto di superficie, dal superficiario. Per le proprietà per piani, il contributo è dovuto dalla comunione dei comproprietari.

Art. 13 Calcolo

Per tutti gli immobili allacciati agli impianti pubblici è dovuta una tassa base e una tassa commisurata alla quantità.

- La tassa base ammonta dallo 0.4 o/oo allo 0.6 o/oo del valore a nuovo dell'edificio.
- La tassa sulla quantità è pari da 1 a 4 volte alla tassa annuale per il consumo di acqua potabile dell'edificio.

L'ammontare delle tasse base e delle tasse commisurate alla quantità vengono fissate e adeguate periodicamente da parte del Municipio entro i limiti indicati in modo da coprire il fabbisogno annuale per l'esercizio, la manutenzione degli impianti di depurazione e delle canalizzazioni e per la costituzione di un fondo di riserva per il rinnovo degli impianti.

Fintanto che non saranno allacciati ad un impianto di depurazione gli stabili allacciati alla canalizzazione sono tenuti al pagamento soltanto di una tassa annuale corrispondente al 50% della tassa per il consumo di acqua potabile.

V. Disposizioni finali e transitorie

Art. 14 Contributi speciali

Per i casi speciali, industrie od altri esercizi che immettono acque particolarmente sporche o in notevole quantità, il Municipio è autorizzato a fissare tasse di allacciamento e d'esercizio adeguate senza tenere conto delle disposizioni generali.

Art. 14 bis Disposizione speciale per la percezione della tassa di risanamento IDA di San Bernardino inerente costruzioni e impianti per cui è stata corrisposta una tassa di allacciamento IDA in base alla legislazione in vigore dal 7 maggio 1998

Per costruzioni e impianti per i quali è già stata corrisposta una tassa di allacciamento all'IDA di San Bernardino in base al regolamento del 7 maggio 1998 la tassa di risanamento IDA secondo l'art. 5 bis non viene percepita.

Art. 15 Diritto legale d'ipoteca

Per garantire il versamento di contributi e tasse e per le spese risultanti da una procedura forzata come da regolamento per le canalizzazioni del Comune di Mesocco esiste un diritto legale d'ipoteca a favore del Comune ai sensi dell'art. 129 e ss, LICCS.

Art. 16 Procedura di tassazione e rimedi legali

Le tasse e i contributi saranno notificati dal Municipio con una decisione formale.

Entro venti giorni dal ricevimento della stessa è ammissibile reclamo al Municipio.

Contro la decisione del Municipio è data la possibilità di ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, Coira, entro 20 giorni dalla sua comunicazione.

Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore con l'accettazione da parte dell'Assemblea comunale. Le disposizioni analoghe del precedente regolamento del 30 maggio 1975 vengono abrogate.

Così deciso da parte dell'Assemblea comunale di Mesocco il 7 maggio 1998.

Susseguenti modifiche

Consiglio comunale del 28 maggio 2002

- art. 1, aggiunta punto e)
- art. 5, modifica punto b)
- art. 5 bis, nuovo
- art. 6, aggiunta ultimo capoverso
- art. 14 bis, nuovo

Assemblea comunale del 13 dicembre 2006

- abrogazione decisioni del Consiglio comunale del 28 maggio 2002
- art. 1, aggiunta punto e).
- art. 5, modifica punto b)
- art. 5 bis, nuovo
- art. 6, aggiunta ultimo capoverso
- art. 14 bis, nuovo

Assemblea comunale del 30 novembre 2010

- art. 4, modifica punto b)
- art. 11, modifica
- art. 13, modifica